



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CINISI

Via Sacramento, snc - 90045 CINISI (PA)

C.M. PAIC846007 - C.F. 97163700822 - C.U. UF53BN - Tel. 091.8664046

www.istitutocomprensivocinisi.gov.it - E-mail: paic846007@istruzione.it - paic846007@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO CRITERI SELEZIONE PERSONALE

(ESPERTI, TUTOR, REFERENTI VALUTAZIONE, MONITORAGGIO, ECC.)

PER INCARICHI IN PROGETTI SCOLASTICI

Approvato dal Consiglio d'Istituto
con delibera del 17/10/2019

Il Dirigente Scolastico
Benedetta Lidia Bartolotta

Il Presidente del Consiglio d'Istituto
Vanessa Leone

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTE le norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla legge 59/97, dal D.lgs. 112/98 e dal DPR 275/99;

VISTO l'art. 45 comma 2 del D.I. 129/2018 e del D.A. 7753/2018 con il quale è attribuita al Consiglio d'Istituto la competenza a determinare, nel rispetto della normativa vigente in materia, i criteri ed i limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente Scolastico dell'attività negoziale per la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

VISTO il D.lgs. 165/2001 modificato dal D.lgs. 150/2009 di attuazione della legge n.15 del 04.03.2009;

VISTA la legge 241/90 modificata e integrata dalla legge 15/2005;

VISTO il nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016;

VISTO il CCNL Scuola 2006/09;

VISTO il CCNL Scuola 2016/18;

VISTO il D.I. 326/1995;

VISTA la nota MIUR AOODGEFID 34815 del 02-08-2017;

VISTA la nota MIUR AOODGEFID 35926 del 21-09-2017;

RITENUTO di dover individuare i limiti e i criteri per la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti nell'Istituto Comprensivo Cinisi;

nella seduta del 17/10/2019

delibera

i criteri per la disciplina degli incarichi ad esperti, tutor e referenti per la valutazione o monitoraggio e altre figure interne e o esterne previste da progetti finanziati con specifici finanziamenti

STIPULA DEI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA PER LE ATTIVITÀ DIDATTICO-EDUCATIVE E/O COLLABORAZIONI PLURIME

ART. 1 - INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI- PROCEDURA

L'Istituzione Scolastica ai fini di conferire incarichi per lo svolgimento di attività di formazione finanziate dal FSE nell'ambito del PON espletterà procedure di individuazione e/o reclutamento del personale conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa.

In particolare, la selezione avverrà con le seguenti modalità:

1.1 Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno.

Preliminarmente, si provvederà a verificare se siano presenti o disponibili nel corpo docente interno le risorse professionali di cui si ha necessità. Sarà svolta una reale ricognizione sulle professionalità corrispondenti allo specifico percorso formativo o disponibilità di professionalità interne all'Istituzione Scolastica medesima che siano in grado di adempiere all'incarico. Tale verifica sarà svolta rendendo noti i propri fabbisogni mediante un apposito avviso interno, da pubblicare all'albo, contenente criteri specifici e predeterminati di selezione stabiliti nel presente Regolamento.

L'Istituzione Scolastica procederà, pertanto, a raccogliere le disponibilità dei docenti interni e a valutarne i curricula. Qualora sia presente o disponibile nel corpo docente dell'Istituzione Scolastica una professionalità rispondente a quella richiesta, l'Istituzione Scolastica procederà, sulla base della graduatoria, conferendo alla medesima un incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera di incarico.

Tale professionalità è documentabile sia perché "il prestatore di lavoro" è "adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento" (art. 52, co.1 T.U. pubblico impiego; cfr. art. 2103 C.C.) sia attraverso la presentazione di documentazione idonea ad appurare l'effettivo possesso delle competenze professionali necessarie per lo specifico percorso formativo.

1.2 Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o mediante contratti di lavoro autonomo.

Qualora sia accertata l'impossibilità di disporre di personale interno, si ricorrerà all'istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, si stipuleranno contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

1.3 Ricorso a collaborazioni plurime

Se si deciderà di avvalersi dell'istituto delle collaborazioni plurime, si pubblicherà sul sito web d'Istituto un avviso rivolto al personale di altre Istituzioni Scolastiche, con il quale si manifesterà l'intenzione di far ricorso ad un docente in servizio presso tali Istituzioni, delineando le caratteristiche della risorsa professionale di cui si necessita e i criteri di selezione. Contestualmente, l'Istituzione Scolastica inoltrerà alle altre istituzioni scolastiche una apposita comunicazione, al fine di rendere nota l'intenzione di far ricorso ad un docente in servizio presso tali Istituzioni.

Il rapporto di collaborazione plurima sarà istaurato mediante apposita lettera di incarico, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza del docente, resa a condizione che la collaborazione non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.

1.4 Affidamento di contratti di lavoro autonomo

In alternativa al ricorso alle collaborazioni plurime, questa Istituzione Scolastica stipulerà contratti di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo le procedure e i criteri di scelta del contraente previsti dal presente Regolamento. Tale procedura, in ogni caso subordinata alla positiva verifica in merito alla sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 7, comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e alla ulteriore normativa applicabile, sarà avviata mediante la pubblicazione di un avviso all'albo online ed espletata nel rispetto delle previsioni normative, nonché degli orientamenti formati nella giurisprudenza e nella prassi (ad es., sentenze, circolari, deliberazioni della Corte dei Conti). A tali procedure possono partecipare professionisti autonomi, dipendenti di altre Pubbliche

Amministrazioni, docenti appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche in possesso delle competenze richieste per lo specifico contenuto del percorso previsto. All'esito dell'espletamento di tale procedura, l'Istituzione Scolastica stipulerà con l'esperto individuato un contratto di prestazione d'opera ex art. 2222 e ss. del codice civile. Qualora l'esperto individuato fosse un dipendente pubblico, il conferimento dell'incarico avverrà nel rispetto dell'articolo 53 ("Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi") del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella misura in cui risulti applicabile allo specifico affidamento, nonché in conformità alla normativa vigente.

Il Dirigente scolastico, al fine di sveltire i tempi di espletamento delle procedure di selezione degli esperti, potrà procedere a emanare unico avviso rivolto sia al personale interno sia ad esperti esterni pubblicando, dopo la presentazione delle istanze, graduatorie separate per interni ed esterni, con precedenza assoluta ai docenti inclusi nella graduatoria interna.

ART. 2 - CRITERI DI SCELTA E PROCEDURE PER I CONTRATTI

Durante la fase di selezione dell'esperto e/o dell'Associazione, il Dirigente si impegna:

- Ad assicurare la trasparenza nelle procedure e nella selezione;
- A garantire la qualità della prestazione;
- A valutare le proposte sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili;
- A scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio.

A. Il Dirigente, singolarmente o avvalendosi da un'apposita commissione da lui nominata:

- determina i requisiti di accesso in relazione alla specificità delle prestazioni richieste;
- procede all'individuazione degli esperti sulla base dei seguenti criteri: la candidatura dell'esperto deve essere supportata da un curriculum vitae formato europeo attestante titoli di studio, specializzazioni, dottorato, master, corsi di perfezionamento, formazione e aggiornamento, abilitazioni, pubblicazioni e altri documenti che certificano qualifiche e competenze professionali nel settore, nonché esperienze professionali e di insegnamento nel settore.

La comparazione dei curricula e la formulazione delle graduatorie, espressa in centesimi, o in settantesimi ove non prevista la sezione C della tabella, viene predisposta sulla base dei punteggi indicati della seguente tabella di valutazione:

Tabella di valutazione dei titoli:

A	TITOLI CULTURALI	MAX 35 PUNTI
A1	Laurea specifica nel settore di pertinenza con voti 110/110 con lode	10 pt
	Laurea specifica nel settore di pertinenza con voti da 100 a 110	8 pt
	Laurea specifica nel settore di pertinenza con votazione inferiore a 100	6 pt
A2	Possesso di seconda Laurea (Vecchio ordinamento o Laurea Magistrale)	3 pt
A3	Dottorato di ricerca nel settore di pertinenza (<i>si valuta 1 solo titolo</i>)	3 pt
A4	Corsi di specializzazione o di perfezionamento inerenti al settore di pertinenza	2 pt per corso max 6 pt
A5	Master Universitario inerente il settore di pertinenza - Annuale - Biennale (<i>si valuta 1 solo titolo</i>)	1 pt 2 pt
A6	Corsi di aggiornamento, della durata minima di 30 ore riferiti nel settore di pertinenza	1 punto per corso max 5 pt
A7	Abilitazione professionale o all'insegnamento specifica, iscrizione all'albo o all'ordine (<i>si valuta 1 solo titolo</i>)	3 pt
A8	Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza	1 punto per pubblicazione max 3 pt
B	TITOLI PROFESSIONALI	MAX 35 PUNTI
B1	Esperienze professionali nel settore di pertinenza (per incarichi o esperienze almeno quadrimestrali)	2 pt per esperienza max 8 pt
B2	Esperienze di insegnamento nel settore di pertinenza: università, scuole statali o parificate, percorsi di istruzione e formazione professionale (per incarichi o esperienze almeno quadrimestrali)	2 pt per esperienza max 6 pt

B3	Esperienza nel settore di pertinenza quale esperto in progetti presso enti e/o associazioni pubbliche o private e in progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa nelle scuole, ivi compresi i progetti PON-POR (per incarichi o esperienze di almeno 20 ore)	2 pt per esperienza max 8 pt
B4	Esperienza di docenza in percorsi di formazione e aggiornamento nel settore di pertinenza presso enti pubblici e privati riconosciuti non rientranti al punto B2 (per incarichi o esperienze di almeno 20 ore)	1 pt per esperienza max 5 pt
B5	Competenze certificate da Enti riconosciuti nel settore di pertinenza	2 pt per certificazione max 8 pt

C	CRITERI VALUTAZIONE PROPOSTA FORMATIVA	MAX 30 PUNTI
C1	Coerenza della proposta nel suo complesso con le finalità e le metodologie previste dal modulo formativo cui la candidatura si riferisce	max 10 pt
C2	Adeguatezza del piano di svolgimento degli incontri, dei materiali didattici e strumenti proposti con gli obiettivi del modulo formativo cui la candidatura si riferisce	max 10 pt
C3	Adeguatezza della modalità di restituzione, documentazione e approfondimento cui la candidatura si riferisce	max 10 pt

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipula di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Nel caso di attività che richiedano particolari competenze professionali ed esperienze lavorative non facilmente riconducibili a quelle previste dalla griglia di valutazione dei titoli, il Dirigente scolastico, singolarmente o avvalendosi da un'apposita commissione da lui nominata, determina i requisiti di accesso in relazione alla specificità delle prestazioni richieste e procede all'individuazione degli esperti, anche adattando e integrando la griglia di valutazione. I titoli professionali contemplati dalla tabella, fermi restando i punteggi attribuiti alle singole voci, potranno essere di volta in volta parzialmente modificati dal Dirigente o dalla Commissione per essere meglio adeguati alla specificità delle figure che l'Istituzione scolastica ricerca.

In caso di parità di punteggio tra più candidati, precede il candidato che ha il punteggio più alto tra la sommatoria dei titoli culturali. In caso di ulteriore parità precede il candidato più giovane in età. Nell'ulteriore ipotesi che i candidati abbiano la stessa età, si procede con sorteggio.

B. Per l'individuazione degli esperti nell'ambito di attività inserite nel P.O.F. e finanziati con i fondi strutturali a carico del fondo sociale europeo, stante l'implicito recepimento da parte dell'istituzione scolastica delle disposizioni di attuazione emanate dall'autorità di gestione su vincoli e procedure per la selezione degli esperti, vengono previsti speciali criteri per i seguenti settori formativi:

1) Selezione esperti madre lingua e individuazione Enti Certificatori

Selezione degli esperti per il percorso formativo

La selezione degli esperti tramite bando ad evidenza pubblica dovrà rispettare quanto indicato nelle Linee guida di riferimento, nel rispetto delle quali verrà data priorità agli esperti che documentino di essere:

- di lingua madre, vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e siano, quindi: a) in possesso della laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; o b) in possesso di diploma di scuola secondaria superiore conseguito nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di laurea anche conseguita in Italia; c) In assenza di candidati rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola potrà o reiterare il bando oppure fare ricorso ad esperti "non madre lingua" ma che siano, obbligatoriamente, in possesso dei seguenti requisiti: laurea specifica

in lingue straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea; certificazione abilitante all'insegnamento della lingua oggetto del percorso formativo; ove possibile, certificazione B2 o superiore coerente con il citato "Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue" rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente.

Nella pubblicazione del bando potrà essere inserito, tra i criteri, la conoscenza, documentata, da parte dell'esperto della metodologia, del piano didattico, del testing proprio dell'Ente certificatore individuato dall'istituzione scolastica.

Selezione degli enti certificatori per le certificazioni linguistiche

Il Dirigente, anche sulla base di una specifica indagine, provvederà a individuare già in fase preliminare il percorso formativo e l'Ente Certificatore, riconosciuto a livello internazionale e accreditato dal MIUR che sia più coerente sia con le aspettative della scuola per quanto riguarda la proposta di formazione (piano didattico, metodologia, testing ecc.) finalizzata al conseguimento del livello di certificazione richiesto dai singoli moduli, sia sulla base dell'effettivo livello già in possesso degli allievi attestato dai docenti della lingua straniera interessata al percorso formativo.

2) Selezione esperti ICT e individuazione Enti Certificatori

Poiché ad oggi le varie tipologie di certificazione informatica presenti rispondono a standard diversi definiti in ambito privatistico-associativo e sono caratterizzati, almeno in alcuni casi, da elementi di sostanziale monopolio, con conseguente difficoltà di un effettivo confronto concorrenziale, per l'individuazione degli esperti e degli enti certificatori non deve essere prevista una preferenza a favore di un ente che rilascia un tipo di certificazione su un altro, ma l'individuazione deve essere rispondente agli obiettivi specifici di particolari conoscenze informatiche che il collegio motiva in sede di approvazione del piano integrato di istituto.

ART. 3 – CONVENZIONI E PROTOCOLLI DI INTESA

Il Dirigente scolastico è delegato a stipulare convenzioni e protocolli di intesa con le Università e/o scuole superiori per la promozione di iniziative didattiche, educative, di formazione e aggiornamento, anche al fine di favorire attività di studio, ricerca e tirocinio. Il Dirigente scolastico è delegato a stipulare convenzioni e protocolli di intesa con enti pubblici e privati, con associazioni culturali, onlus e di volontariato, finalizzate alla progettazione e/o realizzazione di particolari attività e iniziative progettuali in conformità con il PTOF. Nell'ambito delle convenzioni e protocolli di intesa di cui sopra, il Dirigente scolastico, per progetti e iniziative riguardanti percorsi di formazione e aggiornamento, nonché per progetti educativo-didattici complessi, per i quali la collaborazione e la cooperazione sinergica degli esperti risulta condizione indispensabile per il raggiungimento dei fini e per l'efficacia ed efficienza dei processi educativi, o per i quali il reperimento delle risorse attraverso bando ad evidenza pubblica risulterebbe oggettivamente difficoltoso, può avvalersi di esperti indicati dagli enti ed associazioni partner senza procedere alla valutazione comparativa. Gli esperti individuati mediante tali convenzioni devono essere in possesso dei requisiti professionali congrui alle prestazioni richieste.

ART. 4 – VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'Istituto scolastico prevede la valutazione finale del progetto e dell'intervento dell'esperto attraverso appositi questionari di gradimento. L'esito negativo può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.

ART. 5 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO E DEI MASSIMALI DI COSTO (per prestazioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito dei PON)

Questa voce comprende la spesa relativa all'attività del personale docente per la gestione delle tipologie progettuali. La collaborazione o la prestazione deve risultare da specifica lettera d'incarico o contratto di collaborazione professionale sottoscritto dalle parti interessate.

a) Esperto

Massimali di costo = max. € 70,00/ora lordo Stato.

b) Tutor

Massimali di costo = max. € 30,00/ora lordo Stato.

d) Referente per la valutazione

Massimali di costo = max. € 23,22/ora lordo Stato.

Per tutte le professionalità sopra indicate si fa riferimento ai massimali per i progetti cofinanziati dal MIUR e dall'Unione Europea con la programmazione vigente, fermi restando i vincoli derivanti da disposizioni contrattuali.

È fatto divieto di anticipazione di somme se non quando espressamente previsto.

Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

ART. 6 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO E DEI MASSIMALI DI COSTO per prestazioni non cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo (PON)

Il compenso massimo è così definito:

Personale interno alla scuola (CCNL Comparto Scuola)

Tipologia	Importo orario
Attività di insegnamento	fino ad un massimo di € 35,00 lordo dipendente
Attività funzionale all'insegnamento	fino ad un massimo di € 17,50 lordo dipendente

Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995 Personale esterno alla scuola

Tipologia	Importo
Direzione, organizzazione	fino ad un massimo di € 41,32 giornaliero lordo stato
Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione, monitoraggio	fino ad un massimo di € 41,32 orarie lordo stato e fino ad un massimo € 51,65 orarie per universitari lordo stato
Docenza	fino ad un massimo di € 41,32 orari lordo stato e fino ad un massimo € 51,65 orarie lordo stato per universitari onnicomprensive
Attività tutoriale, coordinamento gruppo di lavoro	fino ad un massimo di € 41,32 orarie lordo stato onnicomprensive

Nel caso di compenso eccedente gli importi tabellari, sarà necessario, nell'affidare l'incarico, dare adeguata motivazione in relazione al fatto che le caratteristiche del progetto presuppongono professionalità tali da giustificare il maggior compenso orario.

Nel compenso fissato può essere compreso anche il rimborso forfetario delle spese di viaggio.

ART. 7 - MANIFESTAZIONI PARTICOLARI

Nel caso di manifestazioni particolari, incontri di formazione, conferenze e altre attività specifiche che si esauriscono in una prestazione episodica, coerenti con le finalità didattiche ed organizzative della scuola per le quali il Dirigente scolastico valuti la opportunità dell'intervento di personalità e professionalità particolari, il Dirigente provvede alla scelta del contraente mediante affidamento diretto sulla base delle specifiche competenze e della qualità delle prestazioni richieste.

ART. 8 – STIPULA DEL CONTRATTO

Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente Scolastico, che per l'attività istruttoria si può avvalere del Direttore S.G.A., provvede alla stipula del contratto dove devono essere specificati:

- l'oggetto della prestazione;
- i termini di inizio e conclusione della prestazione;
- il corrispettivo della prestazione indicato al netto dell'imposta sul valore aggiunto, se dovuto, e al lordo del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell'amministrazione;
- eventuali rimborsi spese;
- le modalità di pagamento del corrispettivo;

- le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale art. 2227 del C.C.

La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quello di rapporto privatistico, qualificato come prestazione d'opera intellettuale.

La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile.

I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico.

È istituito presso la segreteria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico. I provvedimenti di incarico sono pubblicati sul sito web dell'Istituto completi dell'indicazione del percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare corrisposto come stabilito dall'art. 3, comma 54 della L. 244/07.

ART. 9 – VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO

Il Dirigente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Il Dirigente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

ART. 10 – AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica, è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.lgs. 30/3/2001, n. 165.

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.lgs. n. 165/2001.

I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante (art. 3 della legge 24.12.2007 n. 244).

Art. 21 – PUBBLICITÀ

Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet dell'Istituzione scolastica.

Art. 22 – ABROGAZIONE DELIBERE PRECEDENTI

Tutte le delibere precedentemente adottate dal Consiglio di Istituto in materia di Regolamento criteri selezione personale esperto, tutor, referente valutazione in progetti scolastici si intendono abrogate.

Art. 23 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicheranno le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.